

Piano Transizione 5.0 istruzioni per l'uso

Prerequisiti, scadenze, procedure, documentazione, cumulabilità... Ecco come avvalersi dei crediti di imposta previsti per digitalizzazione ed efficientamento energetico

di *Laura De Lisa*

Time is up: Transizione 5.0 *or nothing!* In «un Paese in cui solo il 3% delle aziende è digitalmente avanzata», come ha sostenuto Massimo Andolina, President Europe Region di Philip Morris International, in occasione della presentazione dello studio “Italia 5.0” al 50esimo Forum di Cernobbio, «è fondamentale investire nella transizione sia digitale che green, riducendo i consumi energetici e privilegiando fonti energetiche meno impattanti per l'ambiente, per conquistare o anche solo mantenere la leadership delle filiere, dal manifatturiero al comparto agricolo».

DALLA TRANSIZIONE 4.0 ALLA TRANSIZIONE 5.0

Parallelamente alla Transizione 4.0, che percorre ormai l'inesorabile “Viale del Tramonto”, in progressivo depotenziamento, la

Transizione 5.0 si pone come un'evoluzione del paradigma 4.0, integrando in esso anche gli obiettivi del **REPower EU**, che ne ha incrementato le risorse, puntando a sostenere la transizione dei processi di produzione delle imprese verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili. Non solo. Il piano Transizione 5.0, tiene a sottolineare il ministro delle Imprese e del made in Italy

**IL PIANO TRANSIZIONE 5.0
PREVEDE CREDITI D'IMPOSTA
PER LE SPESE SOSTENUTE
NEL BIENNIO 2024-2025**

Adolfo Urso, «si presenta come un nuovo strumento di politica industriale chiamato a coniugare innovazione e formazione». Dopo essere state accantonate dalla fine del 2022, infatti, le spese per l'attività di formazione sono state recuperate, pur con vincoli sup-

PREREQUISITI

- Le imprese devono rispettare le normative sulla sicurezza sul lavoro e il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
- Non trovarsi in condizioni di difficoltà o in stato di liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo senza continuità aziendale, altre procedure concorsuali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni
- Escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive in base al Dlgs 231/ 2001 e Codice Antimafia

pletivi, in primis riconducibili al collegamento con la doppia transizione, e un plafond di spesa contenuto.

Il Piano Transizione 5.0 prevede incentivi sotto forma di **crediti d'imposta** per le spese sostenute nel biennio 2024-2025 per progetti innovativi, che includano:

- l'acquisto di **beni strumentali** materiali o immateriali coerenti con il paradigma 4.0 (beni materiali o immateriali ricompresi nell'allegato A e B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n.232, con l'introduzione di software gestionali e di Energy Dashboarding). Questi beni, per essere ammissibili



NELLA FOTO:
L'AUTRICE, LAURA DE LISA,
PARTNER - FUNDING &
DEVELOPMENT LEADER
RSM SOCIETÀ DI REVISIONE
E ORGANIZZAZIONE
CONTABILE S.P.A.



THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING



CUMULABILITÀ

Il DM "Transizione 5.0", in coerenza con "Guidance on recovery and resilience plans" adottata dalla Commissione il 31 maggio 2024, esclude la cumulabilità con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell'Unione Europea (Fesr, Sfe, Jtf, Pnrr, Feasr) tramite bandi sia regionali che nazionali.

all'agevolazione, devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per fruire del beneficio è inoltre fondamentale che gli acconti, sempre almeno nella misura del 20%, siano pagati entro 30 giorni successivi alla "prenotazione" del beneficio sulla piattaforma telematica;

- l'acquisto di **beni necessari per l'auto-produzione di energia da fonti rinnovabili** (ad esclusione delle biomasse). Gli impianti devono essere tuttavia finalizzati all'autoconsumo e non devono eccedere il

**LE RISORSE STANZIATE SONO
CONSIDEREVOLI E PROVENGONO
DAI FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA**

105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva. Sono previsti limiti di spesa specifici in base alla tipologia e potenza dell'impianto. Sono ammesse anche le spese di acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica fino a un limite di spesa ammissibile pari a 900 €/KWh, adeguatamente documentate e rendicontabili e solo in presenza di impianti realizzati ex novo e non preesistenti;

- spese per la **formazione** del personale in competenze per la transizione verde, di durata non inferiore a 12 ore ed erogate da

docenti esterni e certificati. Le spese sono ammesse in misura massima del 10% delle spese complessive, con un limite di 300.000 euro.

Dal punto di vista degli investimenti, la differenza più significativa con la misura 4.0 consiste nel fatto che l'impresa non può presentare più progetti di innovazione in contemporanea. Il decreto prevede che, nel caso in cui il progetto di innovazione abbia a oggetto investimenti in più di un proces-

so produttivo, il calcolo sulla riduzione dei consumi deve essere fatto su tutta l'impresa. La Transizione 5.0 prevede inoltre il recupero, fino a 10.000 euro, delle spese per le certificazioni ex ante ed ex post sostenute dalle Pmi e, fino a 5.000 euro, delle spese per la certificazione obbligatoria dei costi sostenuti per i soggetti non obbligati alla revisione legale.

IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E LE RISORSE STANZIATE

Un iter lungo e complesso, che ha coinvolto diversi attori e che ha ridotto a meno di un anno e mezzo il tempo utile alle imprese per prenotare e completare gli investimenti. Il mix delle certificazioni e degli altri attestati da produrre sulla piattaforma telematica, nonché la complessità stessa dei progetti da mettere in campo, con relativi impegni sul fronte dell'efficientamento energetico e dell'uso delle fonti rinnovabili, potrebbe vedere in prima linea un numero di grandi imprese visibilmente prevalente rispetto alle Pmi.

Le risorse stanziate sono considerevoli e provengono dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), in particolare dalla Missione 7 - REPowerEU.

Nello specifico, l'art. 38, c. 21 D.L. 2.03.2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L.

DOCUMENTAZIONE

- È necessaria una documentazione adeguata per dimostrare i costi agevolabili e la corretta determinazione degli stessi, ossia: certificazione ex ante, comunicazione di prenotazione degli investimenti, comunicazione di completamento degli investimenti, certificazione ex post, perizia possesso caratteristiche 4.0 e avvenuta interconnessione, certificazione dei costi sostenuti a cura del revisore legale
- I documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espreso riferimento all'articolo 38 del DI 19 del 2024

Articolo 38 del D.L. 2.03.2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29.04.2024, n. 56, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

Decreto attuativo del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentito il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del 23 luglio 2024, che definisce le modalità attuative del Piano Transizione 5.0.

Circolare operativa 16.08.2024, n. 25877 del GSE, gestore dell'agevolazione, pubblicata il 19 agosto 2024

L. 30.12.2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), in particolare l'art. 1, cc. 1037-1050, che istituisce il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia.

D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29.07.2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9.07.2021, che individua le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Pnrr.

29.04.2024, n. 56, ha autorizzato una spesa complessiva di 6.300.000.000 Euro, così ripartiti:

- 1.039.500.000 € per l'anno 2024;
- 3.118.500.000 € per l'anno 2025;
- 415.800.000 € per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

Tale distribuzione temporale delle risorse riflette la volontà di sostenere un processo di transizione graduale ma costante. In linea con gli obiettivi del Pnrr e le disposizioni europee, almeno 4,03 miliardi di euro dell'investimento totale devono contribuire agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Questo vincolo assicura che una parte significativa delle risorse sia effettivamente destinata a progetti con un impatto positivo sulla sostenibilità ambientale.

DESTINATARI

Nel piano Transizione 5.0, gli incentivi sono solo per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese estere. Non rileva la forma giuridica e il regime di determinazione del reddito, ma occorre che i nuovi investimenti siano relativi a strutture produttive localizzate in Italia. Sono poi sicuramente ammessi al beneficio gli enti, diversi dalle società, che hanno come oggetto principale l'esercizio di un'attività commerciale. Possono inoltre usufruire del credito 5.0 gli enti non commerciali limitatamente agli investimenti realizzati nell'ambito delle attività di impresa esercitate, nonché le reti di imprese. L'agevolazione si estende alle Stp titolari di reddito di impresa. La norma riguarda, infine, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti esteri. Possono applicare l'incentivo 5.0 anche i soggetti che determinano il reddito di impresa con criteri forfettari (come, ad esempio, le imprese agricole che determinano il reddito agrario in base all'articolo 32 del Tuir) o con l'applicazione di regimi d'imposta sostitutivi, non sono tuttavia ammessi ai benefici i professionisti.

Per garantire un utilizzo efficiente e trasparente di queste risorse, il decreto attuativo ha previsto un meccanismo di monitoraggio continuo gestito dal **Gse (Gestore dei Servizi Energetici)**.

Il Gse è tenuto a comunicare regolarmente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica l'andamento della spesa e il contributo della misura al raggiungimento degli obiettivi climatici.

Inoltre, è stato istituito un sistema di prenotazione del credito d'imposta che permette di tenere sotto controllo l'impegno delle risorse in tempo reale. Questo meccanismo consente di evitare sforamenti del budget allocato e, al contempo, di riallocare tempestivamente eventuali risorse liberate a seguito di rinunce o decadenze dei beneficiari.

IL BENEFICIO IN SINTESI

Tre le fasce di beneficio. Nella prima, i progetti con riduzione dei consumi energetici nella struttura produttiva pari almeno al 3% o in alternativa riduzione dei processi interessati all'investimento di almeno il 5%. In questo caso il beneficio è del 35% per la quota di investimenti fino a 2,5milioni; del 15% per la quota oltre 2,5 e fino a 10 milioni; del 5% oltre 10 e fino a 50 milioni. Nella seconda fascia contano risparmi energetici superiori, rispettivamente, al 6 e al 10%. In questo caso il credito d'imposta è, sempre sulla base dei tre scaglioni di investimento citati, del 40%, 20% e 10%. Infine, nella terza fascia, rientrano progetti con taglio consumi nella struttura produttiva superiori al 10% o in alternativa riduzione dei processi interessati all'investimento oltre il 15%. Il beneficio fiscale in questi casi sale, nei rispettivi scaglioni di spesa, al 45%, 25% e 15%.

Per quanto riguarda gli investimenti complessivi del progetto di innovazione, l'art. 4, c. 5 del decreto attuativo fissa un limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro annui per ciascun soggetto beneficiario. Questo tetto si riferisce all'anno di completamento dei progetti di innovazione, indipendentemente dalla data di avvio del progetto stesso. Qualora un'impresa abbia più progetti potenzialmente ammissibili il cui costo superi i 50 milioni di euro, risulta vantaggioso completarli separatamente nell'arco di due anni: in questo modo è possibile sfruttare il massimale annuale per due volte consecutive, massimizzando il credito ottenibile.

GLI SCAGLIONI

Quota di investimento	Struttura produttiva: 3% ≤ Δ ≤ 6% Processo interessato dall'investimento 5% ≤ Δ ≤ 10%	Struttura produttiva: 6% ≤ Δ ≤ 10% Processo interessato dall'investimento 10% ≤ Δ ≤ 15%	Struttura produttiva: Δ > 10% Processo interessato dall'investimento Δ > 15%
Fino a 2,5 mln	35%	40%	45%
Da 2,5 a 10 mln	15%	20%	25%
Da 10 a 50 ml	5%	10%	15%

STRUTTURA PRODUTTIVA VS PROCESSO PRODUTTIVO

La struttura produttiva viene definita nel decreto attuativo come "sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l'intero ciclo produttivo o anche parte di esso". Per struttura produttiva si intende quindi un sito composto da una o più unità locali o stabilimenti su particelle catastali contigue, dedicato alla produzione di beni o erogazione di servizi.

Questa struttura deve avere la capacità di realizzare l'intero ciclo produttivo o di servizi, o anche solo una parte, ma deve essere dotata di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa, costituendo un centro autonomo di imputazione dei costi.

Per calcolare il risparmio energetico della struttura produttiva, si sommano i consumi energetici di tutti i processi produttivi e dei servizi generali presenti.

I processi produttivi sono invece definiti come "insieme di attività correlate o interagenti integrate nella catena del valore che utilizzano delle risorse trasformandole in un determinato prodotto o servizio". Pertanto, un processo – nella medesima ubicazione – deve necessariamente prevedere l'ingresso, la trasformazione delle risorse e la produzione di un output. La circolare specifica che, in caso di linee produttive parallele con stessi input e output, è possibile considerare come processo interessato solo la parte oggetto dell'investimento, purché questa sia autonoma nella trasformazione dell'input in output. Inoltre, per i processi meno complessi (tipici di micro e piccole imprese) anche un singolo bene materiale può essere considerato processo interessato se garantisce autonomamente questa trasformazione.

Tuttavia, se l'investimento riguarda beni a servizio di più processi produttivi, la riduzione dei consumi energetici deve essere calcolata rispetto all'intera struttura produttiva, poiché non sarebbe possibile calcolare riduzioni separate per processi all'interno della stessa struttura.



THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING



LA DETERMINAZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO

Il risparmio energetico è il vero *discrimen* tra la Transizione 4.0 e la nuova Transizione 5.0. L'art. 9 del decreto attuativo stabilisce criteri dettagliati per la determinazione di tali risparmi, ampiamente argomentati dalla circolare operativa di agosto del Gse.

In primo luogo, la riduzione dei consumi energetici deve essere calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili attraverso gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi con i consumi energetici registrati nell'esercizio precedente all'avvio del progetto di innovazione. Questi consumi sono misurati in tonnellate equivalenti di petrolio (Tep), avendo cura di normalizzare i dati: la riduzione dei consumi energetici, in tal senso, deve essere calcolata con riferimento al medesimo bene o servizio reso, rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche.

Per la situazione *ex-ante* si utilizzano dati reali misurati o stimati in modo tracciabile, mentre per la situazione *ex-post* si fa una stima dei consumi attesi dopo l'implementazione degli investimenti in beni 4.0. Questo confronto deve essere effettuato in relazione alla struttura produttiva o al processo specifico interessato dall'investimento.

Per le imprese che non dispongono di dati energetici registrati per la misurazione diretta, il decreto prevede la possibilità di determinare i consumi energetici relativi all'esercizio precedente attraverso una stima basata sull'analisi dei carichi energetici, utilizzando dati tracciabili.

Per le imprese di recente costituzione o che hanno recentemente variato in modo sostanziale i loro prodotti o servizi, se attive da almeno sei mesi dall'avvio del progetto di innovazione, la riduzione dei consumi è calcolata rispetto ai consumi medi registrati nel periodo di attività, riproporzionati su base annuale.

Per le imprese di nuova costituzione, il decreto introduce un approccio basato su uno

scenario controfattuale. Questo prevede l'individuazione di almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato per ciascun investimento, riferendosi agli Stati membri dell'Unione Europea e dello Spazio economico europeo nei 5 anni precedenti alla data di avvio del progetto. La riduzione dei consumi viene quindi calcolata rispetto alla media dei consumi energetici medi annui di questi beni alternativi.

L'AVVIO E LA FINE DEI LAVORI

I progetti ammissibili devono essere avviati non prima dell'1.01.2024 e completati entro e non oltre il 31.12.2025. Per data di avvio si intende quella del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento. A questo proposito, rileva la data dell'impegno formale per accedere all'agevolazione, non quella del primo pagamento. Mentre il progetto si intende completato in tre casi diversi:

- Per quanto riguarda i beni strumentali materiali e immateriali si considera la competenza economica, così come definita dall'articolo 109 del Tuir.
- Nel caso di beni finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, va considerata invece la data di fine lavori degli impianti. In considerazione dei tempi incerti per l'allacciamento degli impianti, indipendenti dalla volontà dei beneficiari, nel caso degli impianti di energia rinnovabile, l'entrata in esercizio può avvenire fino a un anno dal completamento del progetto di innovazione.
- Nel caso, infine, della formazione, il riferimento è la data di sostenimento dell'esame finale.

È importante sottolineare che il periodo di ammissibilità si riferisce all'intero progetto di innovazione e non ai singoli investimenti che lo compongono. Ciò significa che tutti gli investimenti previsti dal progetto devono essere avviati e completati all'interno di questo intervallo temporale per poter beneficiare del credito d'imposta.

Il decreto prevede inoltre che, una volta completato il progetto entro il 31.12.2025, le imprese abbiano tempo fino al 28 febbraio 2026 per trasmettere la comunicazione di completamento, garantendo così un margine temporale per l'espletamento degli adempimenti burocratici necessari.



IL PRINCIPIO DNSH E LE CAUSE DI DECADENZA

Essenziale assicurarsi, già in fase di pianificazione, che il progetto rispetti il principio DNSH (Do No Significant Harm), utilizzando le schede di controllo fornite dal decreto. Pertanto, oltre alla riduzione dei consumi energetici, è obbligatorio considerare l'impatto ambientale complessivo del progetto. Il Regolamento 241/2021 del Pnrr stabilisce infatti che tutte le misure da esso finanziate debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente" (Do No Significant Harm - DNSH). In termini pratici, il vincolo consiste in una valutazione di conformità al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili (art. 17 Regolamento UE 2020/852), che individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali e concorrendo a realizzare gli obiettivi del Green Deal, vale a dire:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche alla riduzione e al riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli ecosistemi.

In particolare, si considerano non ammissibili i progetti di innovazione destinati a quattro attività relative a specifici settori:

- uso dei combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- scambio di quote di emissione dell'Unione europea (Ets) che generano emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- discariche di rifiuti, inceneritori e impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti;
- processi produttivi che generano un'elevata dose di rifiuti speciali pericolosi e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente.

Tuttavia, come tutte le regole, anche questa, in casi particolari, presenta le sue eccezioni al regime di esclusione. Sono esclusi dai benefici anche i progetti di investimento in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori energetico, idrico, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti se:

- l'investimento è fatto per adempiere agli obblighi assunti nei confronti dell'ente pubblico concedente;
- sono previsti meccanismi, compreso l'adeguamento del corrispettivo del servizio fornito o la contribuzione del concedente, che sterilizzano il rischio economico dell'investimento nei nuovi beni strumentali.

Tra le cause di decadenza totale o parziale dal beneficiario, rientra il caso

in cui l'impresa, prima di cinque anni dal completamento del progetto, ceda i beni agevolati a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, oppure li destini a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria. Inoltre, il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione va mantenuto per cinque anni dopo il completamento del progetto, sempre pena la decadenza. Il comma 3 dell'art. 11 del Decreto attuativo introduce tuttavia una clausola di salvaguardia: nel caso in cui si verifichi una delle cause di decadenza, l'impresa mantiene la facoltà di accedere al credito d'imposta 4.0 (di cui all'art. 1, cc. 1051 e seguenti L. 30.12.2020, n. 178). Per usufruire di questa possibilità, l'impresa deve presentare una comunicazione di completamento degli investimenti secondo quanto previsto dall'art. 6 D.L. 29.03.2024, n. 39.